

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Capitolato d'oneri per la concessione del servizio di lavanderia e asciugatura a gettone presso lo Studentato San Bartolameo

ART. 1 – OGGETTO DEL LA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di lavanderia ed asciugatura a gettoni.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a fornire il servizio di cui all'art. 1 agli utenti alloggiati nello Studentato San Bartolameo di via della Malpensada a Trento ossia agli utenti alloggiati presso la Residenza Universitaria San Bartolameo afferente alla portineria di via della Malpensada n. 90 a Trento e quella afferente alla portineria di via della Malpensada n.140, nonché agli eventuali operatori delle imprese che operano all'interno dello Studentato stesso, previa autorizzazione di Opera Universitaria (d'ora innanzi "Opera").

ART. 3 – PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITA ALL'USO DI LAVANDERIA

Opera mette a disposizione del Concessionario i seguenti locali destinati allo svolgimento del servizio:

A. n. 1 locale di circa mq. 60 posto al piano interrato sotto la Casa della Musica presso lo Studentato S. Bartolameo afferente alla portineria di via della Malpensada, 140 a Trento;

B. n. 1 locale di circa mq. 60 posto al piano semi interrato presso il blocco E dello Studentato S. Bartolameo afferente alla portineria di via della Malpensada, 90 a Trento.

L'apertura e chiusura dei locali viene effettuata da Opera tutti i giorni rispettivamente alle ore 7:00 e alle ore 23:00.

Tali locali sono dotati di appositi allacciamenti alla rete elettrica, idrica (acqua calda

e fredda) e sono dotati di scarichi per le acque reflue di lavaggio.

Gli eventuali lavori di adattamento dei locali (previa autorizzazione di Opera) sono a carico del Concessionario.

Per tutta la durata del contratto il Concessionario usufruisce a titolo gratuito dei sopraccitati locali fatto salvo quanto diversamente pattuito dal presente atto.

Qualsiasi modifica, aggiunta o installazione dovrà essere approvata per iscritto da Opera.

Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei locali assegnati e di averli trovati adatti all'uso a cui sono destinati dal presente atto.

Il Concessionario solleva fin da ora Opera per ogni e qualsiasi danno, ivi compreso il furto e la rapina, che fosse arrecato a terzi, ai locali assegnati ed al loro contenuto.

Alla conclusione della concessione il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali assegnati nel loro stato originario, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Opera si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o di interrompere il servizio in oggetto svolto nei locali assegnati qualora ne avesse la necessità. In questo caso Opera si obbliga ad assegnare al Concessionario ulteriori idonei locali senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario si impegna a prestare il servizio per 365 giorni all'anno.

ART. 5 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Opera si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

praticate dal concessionario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

ART. 6 – FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, BENI E SERVIZI

Il Concessionario si impegna a fornire, posizionare e installare a proprie spese in ognuno dei due locali individuati all'art. 3 minimo n. 3 (tre) lavatrici, n. 2 (due) asciugatrici e n. 1 (uno) distributore di detersivo.

Le macchine lavatrici e asciugatrici dovranno avere ognuna una capacità di carico compresa tra i 6 (sei) kg e gli 8 (otto) kg.

L'eventuale modifica di detta consistenza di attrezzature dovrà essere concordata con Opera.

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di personale presso uno oppure l'altro locale dove sono operanti le macchine, per minimo 2 (due) ore anche non consecutive per ogni giornata nella fascia oraria di apertura prevista all'art. 3, o nel maggior numero di ore offerte in sede di gara. La presenza del personale è facoltativa nelle sole giornate festive e prefestive.

Sono a carico del Concessionario le spese per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie dell'attrezzatura e macchinari, le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti in esso contenuti, ivi comprese le tubature di scarico delle acque reflue e le spese di allaccio nonché il servizio di pulizia dei locali, al fine di mantenere in perfetta efficienza i macchinari, gli impianti, le attrezzature occorrenti alla conduzione e all'igiene del servizio oggetto di concessione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi conformemente a quanto disposto dal Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia.

Il concessionario si impegna ad intervenire nei locali nel caso di segnalazione telefonica e/o messaggio di posta elettronica di guasto entro e non oltre 1 ora e 30 minuti dalla chiamata telefonica o nel minor tempo offerto in sede di gara.

L’intervento deve essere garantito per 365 giorni all’anno, sia nei giorni feriali che festivi e prefestivi.

In caso di guasti ai macchinari il Concessionario dovrà concludere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta di intervento, le manutenzioni/riparazioni necessarie per garantire la continuità del servizio. Tali interventi dovranno essere eseguiti da unità lavorative idonee per qualifica e categoria. L’intervento deve essere garantito per 365 giorni all’anno, sia nei giorni feriali che festivi e prefestivi. In caso di impossibilità a concludere la riparazione dei macchinari entro le 48 ore, il Concessionario deve provvedere alla sostituzione della macchina con una funzionante. Opera si riserva la facoltà di procedere direttamente alla manutenzione addebitandone le spese al Concessionario in caso di accertata incuria dello stesso nell’adempiere a quanto di propria pertinenza. Il verificarsi ripetuto e accertato di tale incuria può costituire causa di risoluzione immediata della concessione.

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese necessarie per lo smaltimento di eventuali rifiuti connessi con il servizio di lavanderia e le spese per la fornitura del detersivo.

Sono a carico di Opera la fornitura di corrente elettrica e acqua.

Al termine della concessione il Concessionario dovrà rimuovere le proprie macchine e installazioni e provvedere ai necessari ripristini entro 10 (dieci) giorni dalla

richiesta. In caso di mancata rimozione, Opera potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del Concessionario.

ART. 7 – PREZZI PRATICATI ALL'UTENZA

Il concessionario si impegna a praticare agli utilizzatori del servizio individuati all'art. 2 i prezzi offerti in sede di gara.

Il concessionario si impegna a garantire un servizio aggiuntivo di sanitizzazione ad ogni ciclo di lavaggio che sarà compreso nella tariffa pagata dagli utenti per il lavaggio. Il prodotto sanitizzante deve contenere un disinfettante per usi industriali/professionali conforme a PMC Reg. Min. Salute n. 18715.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Spetta al Concessionario, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con il servizio oggetto della presente Concessione, il corrispettivo risultante dagli introiti delle somme pagate dai fruitori dei servizi gestiti dallo stesso.

Il Concessionario dovrà corrispondere mensilmente a Opera un concorso alle spese delle utenze connesse ai locali messi a disposizione per l'espletamento del servizio forfettizzati in euro 50,00 (cinquanta/00) o nel maggiore importo risultante dall'offerta presentata in gara.

ART. 8 BIS - CONTROLLI

Opera si riserva di effettuare controlli sull'esatta applicazione del contratto di concessione con i mezzi che riterrà utili.

ART. 9 – CLAUSOLE PENALI

In ragione della peculiarità del contratto le penalità sono così individuate:

- per ogni mancata effettuazione del servizio di sanitizzazione, sarà applicata una penale di € 5,00.= (cinque virgola zero);
- per ogni accesso di utenti non autorizzati sarà applicata una penale di €

500,00.= (cinquecento virgola zero);

- per ogni mancata manutenzione e/o riparazione delle attrezzature così come indicato all'art. 6 sarà applicata una penale pari ad € 200,00.= (duecento virgola zero);

- per ritardo nella riconsegna dell'immobile sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento virgola zero) per ogni giorno di ritardo;

- per mancato ripristino dei locali sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento virgola zero) per ogni giorno di ritardo;

- per applicazione di tariffe maggiorate rispetto a quelle concordate all'art. 7 sarà applicata una penale di € 5,00.= (cinque virgola zero) per ogni lavaggio;

- per ritardo nei tempi di intervento in caso di guasto sarà applicata una penale di € 200,00.= (duecento) per ogni 15 minuti di ritardo;

- per mancato rispetto dei tempi di presenza del personale sarà applicata una penale di € 300,00.= (trecento) per ogni 30 minuti di ritardo.

ART. 10 – CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Opera riconosce al Concessionario l'esclusiva della gestione del servizio di lavanderia "a gettone" nel complesso dello Studentato universitario San Bartolameo per la durata della presente concessione.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Concessionario dichiara fin da ora di sollevare Opera per ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare ad essa o agli utenti del servizio o ai locali in cui il servizio è prestato.

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni al personale e ai locali di Opera, a

terzi o cose di terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Il Concessionario dichiara di essere in possesso di idonea polizza R.C. terzi in corso di validità con durata almeno pari alla durata della presente concessione, che include i danni agli immobili e alle attrezzature, che viene depositata in copia presso Opera prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nella presente concessione trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i lavoratori delle industrie di lavanderia e di sterilizzazione tessile e strumentario chirurgico, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

f) ROL ed ex festività;

g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nella concessione di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nella concessione.

Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione della concessione e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante la concessione l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione della concessione.

Il Concessionario è tenuto altresì ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo altresì agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra Il Concessionario stesso ed il proprio personale dipendente.

Il personale dipendente del Concessionario a dovrà indossare un contrassegno riproducente la denominazione del Il Concessionario e il nominativo della persona.

ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Il Concessionario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

E' d'obbligo e responsabilità del Concessionario adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di Opera, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge vigenti e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti dell’Opera Universitaria e dei terzi.

Il Concessionario dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il Concessionario, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l’impostazione delle verifiche con cui

è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analogha documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

L'effettuazione dei corsi di formazione dovrà essere preventivamente comunicata a Opera dal Concessionario con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

Il Concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Per la presente concessione non sono rilevabili gravi rischi interferenti per i quali sia necessario redigere il D.U.V.R.I..

ART 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 15 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 14, Opera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 18 del presente Capitolato d'oneri;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed

assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione a Opera e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 17 - SUBAPPALTO

È fatto divieto di affidare in subappalto il servizio oggetto del presente Capitolato fatto salvo il servizio accessorio di pulizia dei locali, nel caso in cui sia presentata apposita dichiarazione in sede di gara. L'autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e con assunzione di responsabilità solidale del Concessionario per i versamenti dovuti dal subappaltatore in base alla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori.

E' fatto obbligo al Concessionario di trasmettere a Opera Universitaria, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Concessionario al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 19 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Opera e il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 21 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale di Opera, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nell'esecuzione della concessione gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento sono applicati, in quanto compatibili, al soggetto esecutore del contratto e ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo.

ART. 22– NORME FINALI

Eventuali oneri tributari saranno a carico del Concessionario.

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.P. 23/90 e al Codice Civile ed alle norme di legge che di tempo in tempo regolano la materia di cui si tratta.